

Atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica

Il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, con lettera circolare del 13 marzo 2006 (prot. n. 10279/2006), inviata ai Presidenti delle Conferenze Episcopali nazionali, ha fornito opportune precisazioni circa la natura e le conseguenze giuridiche dell'atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica, contemplato dai cann. 1086, § 1, 1117 e 1124 del Codice di diritto canonico. Dopo aver enumerato gli elementi che lo contraddistinguono (n. 1), la circolare ricorda che tale atto – configurandosi come rottura dei vincoli della comunione ecclesiastica – non ha una mera rilevanza giuridico-amministrativa, cioè non coincide con l'uscita dalla Chiesa nel senso anagrafico con le eventuali conseguenze civili che tale atto può assumere in alcuni Paesi (n. 2). In quest'ultimo caso, infatti, potrebbe restare intatta la volontà di perseverare nella comunione ecclesiastica (n. 3). La circolare richiede che l'atto di separazione sia manifestato dall'interessato in forma scritta, davanti all'Ordinario o al parroco proprio (n. 5). Al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, con lettera del 28 giugno 2006 (prot. n. 549/06), ha chiesto al Pontificio Consiglio se detta affermazione sottenda la necessità di presentarsi sempre di persona davanti all'Ordinario o al parroco proprio, o se invece possa essere sufficiente l'invio dell'istanza in forma scritta da parte dell'interessato. Il Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, rispondendo al quesito in data 24 novembre 2006 (prot. n. 10502/2006), ha ribadito che spetta esclusivamente all'autorità ecclesiastica accertare l'esistenza nel fedele delle libere e coscienti disposizioni di volontà necessarie perché l'atto di separazione sortisca gli ef-

fetti canonici e la conoscenza da parte del medesimo delle conseguenze del suo gesto. A tal fine, è sempre auspicabile il contatto personale con il fedele. Nel caso, tuttavia, in cui l'interessato rifiuti il contatto personale, gli si dovrà inviare una lettera nella quale si esponga con chiarezza e delicatezza che un vero atto di defezione rompe i legami di comunione con la Chiesa. Sarà, altresì, necessario chiarire che tale gesto, qualificato come atto di vera apostasia (oppure di eresia o di scisma, a seconda delle eventuali ragioni addotte dal fedele), costituisce un delitto nell'ordinamento ecclesiastico, per il quale viene comminata la scomunica, illustrandone anche le conseguenze disciplinari. Scopo della comunicazione è invitare motivatamente il latore dell'istanza a ponderare ed eventualmente mutare la decisione di separarsi dalla Chiesa cattolica. Qualora tale invito non sia accolto o la lettera rimanga senza risposta, sarà evidente per via documentaria la volontà dell'interessato di porsi formalmente in una situazione canonica di rottura dalla comunione ecclesiale, con le relative conseguenze penali canoniche, e si potrà procedere ad annotare l'avvenuta defezione nel registro dei battesimi.

Si riportano, di seguito, la circolare del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, la lettera del Presidente della CEI e la lettera di risposta del Presidente del medesimo Consiglio.



PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 10279/2006

Città del Vaticano, 13 marzo 2006

Eminenza/Eccellenza Reverendissima,

Da tempo, non pochi Vescovi, Vicari giudiziali e altri operatori del Diritto Canonico hanno sottoposto a questo Pontificio Consiglio dubbi e richieste di chiarimento a proposito del cosiddetto *actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, di cui ai canoni 1086, § 1, 1117 e 1124 del Codice di Diritto Canonico. Si tratta, infatti, di un concetto nuovo nella legislazione canonica e diverso dalle altre modalità piuttosto “virtuali” (basate cioè su comportamenti) di abbandono “notorio” o semplicemente “pubblico” della fede (cfr cann. 171, § 1, 4°; 194, § 1, 2°; 316, § 1; 694, § 1, 1°; 1071, § 1, 4° e § 2), circostanze in cui i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti sono tenuti alle leggi meramente ecclesiastiche (cfr can. 11).

Il problema è stato attentamente esaminato dai competenti Dicasteri della Santa Sede al fine di precisare innanzitutto i contenuti teologico-dottrinali di tale *actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, e successivamente i requisiti o le formalità giuridiche necessarie perché esso si configuri come un vero “atto formale” di defezione.

Dopo aver avuto, riguardo al primo aspetto, la decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede ed aver esaminato in sede di Sessione Plenaria l'intera questione, questo Pontificio Consiglio comunica agli Em.mi ed Ecc.mi Presidenti delle Conferenze Episcopali quanto segue:

1. L'abbandono della Chiesa cattolica perché possa essere validamente configurato come un vero *actus formalis defectionis ab Ecclesia*,

A Sua Eminenza Reverendissima
Sig. Card. CAMILLO RUINI
Vicario Generale di Sua Santità per Roma
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Circonvallazione Aurelia, 50
00165 ROMA

anche agli effetti delle eccezioni previste nei predetti canoni, deve concretizzarsi nella:

- a) decisione interna di uscire dalla Chiesa cattolica;
- b) attuazione e manifestazione esterna di questa decisione;
- c) recezione da parte dell'autorità ecclesiastica competente di tale decisione.

2. Il contenuto dell'atto di volontà deve essere la rottura di quei vincoli di comunione – fede, sacramenti, governo pastorale – che permettono ai fedeli di ricevere la vita di grazia all'interno della Chiesa. Ciò significa che un tale *atto formale* di defezione non ha soltanto un carattere giuridico-amministrativo (l'uscire dalla Chiesa nel senso anagrafico con le rispettive conseguenze civili), ma si configura come una vera separazione dagli elementi costitutivi della Chiesa: suppone quindi **un atto di apostasia, eresia o scisma**.

3. L'atto giuridico-amministrativo dell'abbandono della Chiesa di per sé non può costituire un atto formale di defezione nel senso inteso dal CIC, giacché potrebbe rimanere la volontà di perseverare nella comunione della fede.

D'altra parte l'eresia formale o (ancor meno) materiale, lo scisma e l'apostasia non costituiscono da soli un atto formale di defezione, se non sono concretizzati esternamente e se non sono manifestati nel modo dovuto all'autorità ecclesiastica.

4. Deve trattarsi, pertanto, di un atto giuridico valido posto da persona canonicamente abile e in conformità alla normativa canonica che lo regola (cfr cann. 124-126). Tale atto dovrà essere emesso in modo personale, cosciente e libero.

5. Si richiede, inoltre, che l'atto venga manifestato dall'interessato in forma scritta, davanti alla competente autorità della Chiesa cattolica: Ordinario o parroco proprio, al quale unicamente compete giudicare l'esistenza o meno nell'atto di volontà del contenuto espresso al n. 2.

Di conseguenza, soltanto la coincidenza dei due elementi – il profilo teologico dell'atto interiore e la sua manifestazione nel modo così definito – costituisce l'*actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, con le relative sanzioni canoniche (cfr can. 1364, § 1).

6. In questi casi, la stessa autorità ecclesiastica competente provvederà perché nel libro dei battezzati (cfr can. 535, § 2) venga fatta l'annotazione con la dicitura esplicita di avvenuta "*defectio ab Ecclesia catholica actu formalis*".

7. Rimane, comunque, chiaro che il legame sacramentale di appartenenza al Corpo di Cristo che è la Chiesa, dato dal carattere battesimale, è un legame ontologico permanente e non viene meno a motivo di nessun atto o fatto di defezione.

Nella sicurezza che codesto Episcopato, conscio della dimensione salvifica della comunione ecclesiastica, comprenderà bene le motivazioni pastorali di queste norme, profitto delle circostanze per confermarmi con sentimenti di fraterno ossequio

dell'Eminenza/Eccellenza Vostra Reverendissima
dev.mo *in Domino*

JULIÁN CARD. HERRANZ
Presidente

✠ BRUNO BERTAGNA
Segretario

La presente comunicazione è stata approvata dal Sommo Pontefice, Benedetto XVI, che ne ha disposta la notifica a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali.

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. N. 549/06

Roma, 28 giugno 2006

Eminenza Reverendissima,

è pervenuta a questa Conferenza Episcopale, per il cortese tramite del Nunzio Apostolico in Italia, la Sua comunicazione in data 13 marzo 2006 (Prot. N. 10279/2006), concernente alcuni chiarimenti in ordine al cosiddetto *actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*.

Accingendosi a darne notizia nelle forme consuete ai membri della Conferenza Episcopale, al fine di prevenire e poter fugare eventuali dubbi di interpretazione, si chiede a codesto Dicastero di precisare se l'affermazione di cui al n. 5 (*"Si richiede, inoltre, che l'atto venga manifestato all'interessato in forma scritta, davanti alla competente autorità della Chiesa cattolica"*) sottenda la necessità di presentarsi sempre *di persona* davanti all'Ordinario o al parroco proprio, o se invece possa essere sufficiente l'invio dell'istanza in forma scritta da parte dell'interessato.

Nel primo caso, pare opportuno rilevare che tale procedura confliggerebbe con il pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali, che, in data 5 novembre 2003, con riferimento alla richiesta di annotazione inviata a una parrocchia romana, ha precisato che *"la disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede che il mittente della nota raccomandata debba anche recarsi personalmente e necessariamente presso il destinatario"* (cfr allegato).

Si noti ancora che, prima della menzionata pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Episcopale Italiana aveva già fornito agli Ordinari diocesani l'indicazione di procedere all'annotazione anche nel caso in cui la volontà del soggetto di uscire dalla Chiesa cattolica risultasse con certezza in via documentaria.

In attesa di un Suo cortese riscontro, profitto della circostanza per confermarvi con sensi di distinto ossequio

dell'Eminenza Vostra Reverendissima
devotissimo nel Signore

CAMILLO CARD. RUINI
Presidente

A Sua Eminenza Reverendissima
il Signor Cardinale JULIÁN HERRANZ
Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi
Piazza Pio XII, 10
00120 CITTÀ DEL VATICANO



PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 10502/2006

Città del Vaticano, 24 novembre 2006

Eminenza Reverendissima,

Con stimato foglio Prot. N. 549/06 del 28 giugno 2006, Vostra Eminenza, in riferimento alla Lettera circolare inviata da questo Pontificio Consiglio il 13 marzo 2006 (Prot. N. 10279/2006) circa l'*actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica*, ha chiesto se l'affermazione di cui al n. 5 ("Si richiede, inoltre, che l'atto venga manifestato dall'interessato in forma scritta davanti alla competente autorità della Chiesa Cattolica") sottenda la necessità di presentarsi di persona davanti all'Ordinario o al parroco proprio, o se invece possa essere sufficiente l'invio dell'istanza in forma scritta da parte dell'interessato.

L'Eminenza Vostra ha rilevato che, prima di ricevere detta Lettera circolare, la Conferenza Episcopale Italiana aveva già fornito agli Ordinari diocesani l'indicazione di procedere alla relativa annotazione nel libro dei battesimi anche nel caso in cui la volontà del soggetto di uscire dalla Chiesa Cattolica risultasse con certezza per via documentaria.

Ha aggiunto, inoltre, che la procedura della presentazione di persona davanti all'Ordinario o al parroco confliggerebbe (nell'ambito della legge civile italiana) con il pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali. Detto Garante, in data 5 novembre 2003 ha precisato – oltrepassando, per quanto riguarda le annotazioni nel registro dei battezzati, i limiti della propria competenza – che: "la disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede che il mittente della nota raccomandata debba anche recarsi personalmente e necessariamente presso il destinatario".

A Sua Eminenza Reverendissima
Il Signor Cardinale CAMILLO RUINI
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Circonvallazione Aurelia, 50
00165 ROMA

Questo Pontificio Consiglio ha attentamente esaminato la richiesta di chiarimento presentata da Vostra Eminenza. In proposito – e fermo restando che si tratta sempre di due ordinamenti giuridici diversi e autonomi – va tenuto presente che la mente della Lettera circolare della Santa Sede è che l'appartenenza o non appartenenza alla Chiesa Cattolica non è soltanto una questione giuridico-amministrativa anagrafica, ma una delicata questione teologico-canonica attinente agli elementi costitutivi della vita della Chiesa.

Infatti, da essa sono separati soltanto coloro che pongono consapevolmente atti di vera apostasia, eresia o scisma (cfr cann. 751 e 1364 CIC) e che quindi hanno la reale intenzione di rompere i vincoli di comunione con la Chiesa, nonostante le conseguenze penali canoniche di cui essi sono coscienti, o devono essere resi coscienti.

Soltanto l'Autorità ecclesiastica – mediante il sempre auspicabile contatto personale con il fedele che ha presentato o inviato la richiesta o la semplice comunicazione di abbandono – può accertare l'esistenza o meno in lui di queste libere e coscienti disposizioni di volontà e della conoscenza delle relative conseguenze canoniche. Nella fattispecie, pertanto, non si tratta di un atto di regolamentazione dei dati personali nell'ordinamento civile, ma di un atto di grande rilievo teologico-canonico posto all'interno dell'ordinamento ecclesiastico, la cui autonomia di giurisdizione in materia è riconosciuta dallo Stato italiano (cfr *Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984*, Art. 2, § 1).

In caso di rifiuto di un incontro *di persona* da parte del fedele (ciò che avrebbe permesso al sacro pastore far riflettere sulla gravità e conseguenze dell'atto, e magari motivare un cambiamento della decisione), si dovrà necessariamente ricorrere all'invio di una lettera personale in cui si spieghi con chiarezza e delicatezza che un vero atto di defezione rompe i legami di comunione con la Chiesa che esistevano dal momento del battesimo. Sarà necessario chiarire che tale gesto, qualificato come un atto di vera apostasia (oppure di eresia o di scisma, a seconda delle eventuali ragioni che abbia dato il fedele), è così grave che viene considerato non soltanto un grave peccato ma un delitto nell'ordinamento ecclesiastico, per cui è prescritta la più onerosa delle pene canoniche, cioè la scomunica. Per far capire la gravità di tale pena sarà conveniente illustrare in modo concreto gli effetti più pratici della scomunica (ad esempio, che senza l'eventuale remissione della pena non si può ricevere la comunione o l'assoluzione sacramentale, che non si può essere padrino nei battesimi o nelle cresime, che non saranno celebrate le esequie ecclesiastiche, ecc.). Insomma, la comunicazione dovrebbe essere un motivato invito a ponderare ed eventualmente mutare la decisione di uscire dalla Chiesa Cattolica.

Qualora questo invito orale o *in scriptis* non sia accolto – o la lettera ricevuta rimanga senza risposta –, sarà evidente per via documentaria la volontà dell'interessato di porsi formalmente in una situazione canonica di rottura della comunione ecclesiale con le relative conseguenze penali e si potrà quindi procedere alla richiesta annotazione. Comunque, se fosse ancora possibile, converrà fargli sapere che in vista del carattere battesimale rimane un legame ontologico con la Chiesa e sarà sempre desiderato un suo ritorno alla Casa paterna (cfr *Lc* 15,11-33).

Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico dello Stato italiano, si nota che anche lo stesso Garante – nel predetto atto di dubbio rispetto all'autonomia giurisdizionale della Chiesa – ha ammesso che “resta legittima ogni eventuale attività del destinatario della richiesta volta a richiamare l'attenzione dell'istante sugli effetti che l'istanza comporta”.

Nella speranza di aver fornito a Vostra Eminenza tutti gli elementi necessari per risolvere i dubbi prospettati, profitto volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di cordiale ossequio

dell'Eminenza Vostra Reverendissima
dev.mo

JULIÁN CARD. HERRANZ
Presidente